



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

LUNGOMARE MATTEOTTI, 4/B – 17100 - SAVONA (SV)

e-mail tecnica.cpsavona@mit.gov.it

P.E.C. cp-savona@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 275/2019

***Stazionamento delle navi da passeggeri alimentate a gas naturale liquefatto (GNL)
nell'ambito del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure e nelle zone di fonda
della rada di Savona***

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona, sottoscritto:

- VISTA** la Legge 23 maggio 1980, n. 313, recante “*Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare*” (SOLAS 74), con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante “*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare*” (COLREG 72), con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- VISTO** il “*Codice Internazionale di Sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili aventi un basso flashpoint*” (Codice IGF), adottato dall’IMO con la Risoluzione MSC 391(95) in data 11 giugno 2015, emendato con la Risoluzione MSC 422 (98) e la Risoluzione MSC 457 (101);
- VISTA** la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78) e il Codice sull’addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi del 1995, modificati dalla Convenzione di Manila del 2010 e successivi emendamenti;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTA** la propria Ordinanza N. 103/2009 del 24 novembre 2009, come emendata, recante “*Disciplina degli accosti nel porto di Savona – Vado Ligure*”;
- VISTO** il proprio Decreto n. 25/2014 del 2 settembre 2014, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il “*Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure*”, edizione 2014;

VISTA	la propria ordinanza n. 14/2017 in data 02 febbraio 2017, recante <i>“Modifiche alle disposizioni concernenti la navigazione all’interno dell’area VTS di Savona, l’utilizzo della rada e del porto di Savona – Vado Ligure”</i>
VISTA	la pubblicazione <i>“Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and Administrations”</i> del 31 gennaio 2018, edita dall’European Maritime Safety Agency (E.M.S.A.);
VISTE	le <i>“Mooring Equipment Guidelines”</i> (MEG 4-2018), edite dall’Oil Companies International Marine Forum (OCIMF);
VISTI	i verbali delle riunioni tenutesi il 21/10/2019, il 27/11/2019 e il 29/11/2019 del Tavolo Tecnico istituito presso questa Capitaneria di Porto, e composto dai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona, della Corporazione Piloti del Porto di Savona, del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Savona, del Servizio di Rimorchio portuale di Savona, del Consulente Chimico del Porto di Savona, del RINA Service S.p.A. di Savona, di Costa Crociere S.p.A., per l’esame e l’approfondimento delle tematiche di sicurezza della navigazione marittima e portuale correlate allo stazionamento (ormeggio/disormeggio) di navi alimentate a gas naturale liquefatto, allo scopo di verificare la necessità di implementare eventuali misure aggiuntive rispetto a quelle già vigenti nel porto commerciale e nella rada di Savona;
VISTE	le <i>“Linee guida per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi”</i> , derivanti dall’esperienza dell’Osservatorio permanente sulla sicurezza ed efficienza dei servizi tecnico nautici dei porti, allegata il dispaccio prot. n. 02.02.70/0088673 in data 04/07/2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
RITENUTO:	opportuno, per gli aspetti di competenza dell’Autorità Marittima, emanare specifici obblighi in capo alle navi alimentate a GNL che scalano il porto e la rada di Savona, meglio disciplinando la permanenza delle stesse all’ormeggio o all’ancoraggio, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati standard di sicurezza della navigazione, di prevenzione dell’inquinamento marino e di salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI	gli artt. 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – navigazione marittima (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328);

RENDE NOTO

Ferme restando le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Savona per la disciplina della navigazione marittima, sosta, ancoraggio ed ormeggio delle navi nell’ambito portuale di Savona – Vado Ligure e nelle zone di fonda della rada di Savona, a **decorrere**

dalle ore 00,01 del 16 dicembre 2019 è in vigore la presente Ordinanza, che introduce alcune più specifiche prescrizioni per lo stazionamento (ormeggio e/o ancoraggio) delle navi da passeggeri alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) nel comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure e nelle zone di fonda della rada di Savona, e pertanto:

O R D I N A

Articolo 1

(Definizioni)

Le definizioni utilizzate nella presente Ordinanza sono quelle contenute nel Codice Internazionale di Sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili aventi un basso *flashpoint* (così come definito nel Codice IGF nella sua versione consolidata) e nelle norme citate in premessa.

Inoltre, si intende per:

a. Autorità Marittima: la Capitaneria di Porto di Savona:

- Indirizzo: Lungomare Matteotti n. 4/B – 17100 - Savona
- Telefono: +39 019/856666
- E-mail: cpsavona@mit.gov.it
- PEC: cp-savona@pec.mit.gov.it

b. Autorità di Sistema Portuale: l'ADSP Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona:

- Indirizzo: Palazzina BIC ex OMSAV, box 3, 17100 - Savona
- Tel.: +39 01985541
- Fax: +39 019827399
- E-mail: info@portsofgenoa.com
- PEC: ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it

c. Compensorio portuale: il comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure: area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali (specchio acqueo racchiuso tra le dighe foranee, e dalle banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti), costituito dai bacini portuali di Savona e Vado Ligure e dalla rada di Savona-Vado Ligure, come descritti nella propria Ordinanza n. 14/2017 del 02/02/2017 richiamata nelle premesse;

d. Rada di Savona: estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto di Savona e di Vado Ligure, come individuata in seno all'Ordinanza n. 14/2017 del 02/02/2017 richiamata nelle premesse;

e. Zone di fonda: aree marittime ricomprese nella rada di Savona – Vado Ligure e dettagliatamente descritte all'art. 3 dell'Ordinanza n. 14/2017 del 02 febbraio 2017;

f. SAVONA VTS: il Centro Vessel Traffic Service (VTS) della Capitaneria di Porto di Savona, raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai seguenti recapiti:

- Telefono: +39 019/856666 int. 255;
- Telefono Sala Operativa: +39 019/806476;
- Linea di Emergenza (Numero Blu): 1530
- Via radio VHF: Ch. 16 e 71

- g. Codice IGF:** il “Codice Internazionale di Sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili aventi un basso flashpoint”, adottato dall'International Maritime Organization (I.M.O.) con la Risoluzione MSC 391(95) in data 11 giugno 2015, come emendato con la Risoluzione MSC 422 (98) e la Risoluzione MSC 457 (101).

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

Le norme della presente Ordinanza si applicano a tutte le navi da passeggeri alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), che ormeggiano alle banchine destinate all'accosto delle stesse nel porto commerciale di Savona o che stazionano, all'ancora, nelle zone di fonda della rada di Savona – Vado Ligure.

Articolo 3

(Documentazione da inoltrare alla Capitaneria di Porto)

- 3.1** Tutte le navi di cui al precedente articolo 2, che intendono scalare il porto di Savona o permanere in rada, all'ancora, nella rada di Savona – Vado Ligure, devono comunicare a SAVONA VTS, al recapito di posta elettronica: so.cpsavona@mit.gov.it, le seguenti informazioni:
- a)** quantitativo di gas naturale liquefatto a bordo, stimato all'atto dell'arrivo nel porto o nella rada di Savona;
 - b)** dichiarazione del Comando nave attestante, ai sensi della Convenzione STCW '78 come richiamata nelle premesse, che:
 - tutto il personale marittimo che presta servizio a bordo ha ricevuto appropriata e specifica familiarizzazione alla nave e alle sue caratteristiche, attrezzature, installazioni, equipaggiamenti e alle procedure pertinenti e rilevanti, in relazione ai loro compiti e responsabilità in condizioni normali e di emergenza, come specificato alla Regola V/3.3 della Convenzione STCW '78;
 - il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di emergenza è in possesso del certificato di addestramento di base per poter prestare servizio a bordo, in accordo alle disposizioni di cui Regola V/3.6 della Convenzione STCW '78;
 - il Comandante, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità per la cura e l'utilizzo dei gas come combustibile e dei relativi sistemi di buncheraggio è in possesso di un certificato di addestramento avanzato per poter prestare servizio a bordo, in accordo alle disposizioni di cui Regola V/3.7 della Convenzione STCW '78;
 - c)** capacità di contenimento massima di gas naturale liquefatto, espresso in metri cubi;
 - d)** capacità, in termini temporali, della nave di gestire il *boil off* dall'eventuale attivazione dei sistemi di sicurezza ESD (*Emergency Shut Down*), senza che vi sia alcuna fuoriuscita in atmosfera di gas (*holding time*);

- e) il “*fire plan*” ed il “*safety plan*”, i diagrammi delle aree a rischio presenza gas della nave (*gas hazardous area plan*) o, in alternativa, analoga documentazione da cui possano evincersi le predette aree;
- f) informazioni sulla tipologia dei locali macchine della nave, con riferimento alle previsioni di cui alla Regola 5.4.1.1 del Codice IGF (*Gas safe machinery spaces*) od alla Regola 5.4.1.2 del Codice IGF (*ESD-protected machinery spaces*).

3.2 Le informazioni di cui ai punti **a)** e **b)** del precedente comma 3.1 devono essere comunicate con un anticipo di almeno ventiquattro ore dall'arrivo in rada della nave o, al più tardi, al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore alle ventiquattro ore. In caso contrario, non sarà consentito l'ingresso e l'ormeggio della nave nel porto di Savona.

La documentazione di cui ai rimanenti punti **c)**, **d)**, **e)** ed **f)** del comma 3.1 deve essere resa disponibile all'atto dell'approvazione della programmazione stagionale degli scali delle navi passeggeri nel porto di Savona, salvo modifiche strutturali della nave.

Articolo 4

(Prescrizioni di sicurezza durante l'ormeggio in porto o in rada)

- 4.1** A bordo delle navi ricadenti nell'ambito di applicazione della presente Ordinanza, quando ormeggiate in porto, sono vietate prove, verifiche e test di automazione sui motori alimentati a gas naturale liquefatto. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate dall'Autorità Marittima, previa verifica, a spese della nave, dell'Organismo Riconosciuto della nave e previo eventuale assenso del concessionario dell'area portuale interessata.
- 4.2** Qualora, durante la permanenza della nave all'ormeggio in porto, o nella zona di fonda della rada di Savona, si registrino a bordo interventi dei dispositivi automatici di arresto d'emergenza (*emergency shut down*) sulle linee del gas, il Comando della nave deve tempestivamente informare SAVONA VTS, via radio sul Canale 71 VHF, comunicando il motivo dell'avvenuto arresto e le immediate azioni correttive intraprese in conformità alle procedure di emergenza adottate dalla Compagnia di Gestione della nave (ISM Company), come approvate dall'Organismo Riconosciuto.
In tal caso, l'Autorità Marittima valuterà se ricorrano le condizioni per sottoporre la nave a visita occasionale, da parte dell'Organismo Riconosciuto di classificazione della stessa, per la conferma della validità dei pertinenti certificati di classe e statuari, a spese dell'armatore/compagnia di gestione ISM della nave stessa.

Articolo 5

(Sistemazioni per il rimorchio d'emergenza)

Durante il periodo di permanenza all'ormeggio in porto o in rada, all'ancora, tutte le navi rientranti nel campo di applicazione della presente Ordinanza devono mantenere a prora e poppa uno o più cavi appennellati, di idoneo materiale e dimensionamento, con gassa terminale appennellata fuori bordo, pronti per l'eventuale rimorchio della nave in caso di emergenza, adottando la procedura della pianificazione del rimorchio di emergenza prevista dalla Convenzione SOLAS, ove applicabile.

Articolo 6
(Norme finali)

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, ovvero delle altre leggi speciali, e saranno comunque ritenuti civilmente e penalmente responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza entrano in vigore a decorrere dalle ore **00.01 del 16 dicembre 2019**.

Articolo 8
(Pubblicità)

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Savona e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/savona, alla sezione "Ordinanze", ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Savona, 06 dicembre 2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) *Francesco CIMMINO*

